

RUNTS: TUTTO QUELLO CHE C'E' DA SAPERE PER ISCRIVERSI



La domanda di iscrizione nel RUNTS è **presentata dal rappresentante legale dell'ente** o, su mandato di quest'ultimo, dal rappresentante legale della rete associativa cui l'ente aderisce.

Nel secondo caso il mandato è allegato alla domanda unitamente all'attestazione di adesione dell'ente interessato alla rete associativa rilasciata dal rappresentante legale di quest'ultima.

La domanda di iscrizione è **presentata all'Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma** in cui l'ente ha la sede legale.

Alla domanda di iscrizione sono allegati:



l'atto costitutivo. Qualora gli enti non siano in grado di depositare l'atto costitutivo in ragione della sua insussistenza o di particolari motivi idonei a giustificarne l'irrecuperabilità, gli stessi possono depositare apposita documentazione, anche in forma di dichiarazione di insussistenza o di irrecuperabilità effettuata ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

lo statuto registrato presso l'Agenzia delle Entrate;



per gli enti già esercitanti l'attività da uno o più esercizi, rispettivamente l'ultimo o gli ultimi due **bilanci** consuntivi approvati, se disponibili, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione;



in caso di **affiliazione ad una rete associativa**, una attestazione di adesione alla medesima rilasciata dal rappresentante legale di quest'ultima. Qualora l'ente si dichiari affiliato a più reti, dovrà essere allegata un'attestazione per ciascuna rete.

Dalla domanda di iscrizione devono risultare inderogabilmente, anche attraverso appositi allegati, le seguenti informazioni generali:



- l'indicazione della sezione del RUNTS nella quale si richiede l'iscrizione;
- la denominazione, che dovrà essere formata nel rispetto di quanto previsto dal Codice, anche con riferimento alle singole tipologie di enti del Terzo settore;
- il codice fiscale;
- l'eventuale partita IVA;
- la forma giuridica;



- la sede legale;
- un indirizzo di posta elettronica certificata;



- almeno un contatto telefonico;
- le eventuali sedi secondarie. Non costituiscono sedi secondarie dell'ente le sedi legali di eventuali enti affiliati dotati di diverso codice fiscale;

- la data di costituzione dell'ente;



- la o le attività di interesse generale effettivamente esercitate, da individuarsi tra quelle di cui all'articolo 5 del Codice;

- la previsione statutaria dell'esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell'articolo 6 del Codice;



- il soggetto o i soggetti cui l'ente eventualmente aderisce, con relativo codice fiscale;

- le generalità del rappresentante legale e degli altri titolari delle cariche sociali statutariamente previste, con indicazione dei relativi poteri e di eventuali limitazioni nonché della data di nomina; nel caso di istituzione degli organi di controllo e di revisione, all'istanza sono allegate le dichiarazioni di accettazione, di assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza e di possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 30 e 31 del Codice;



- l'eventuale iscrizione al Registro imprese ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Codice;
- la dichiarazione di presunzione di commercialità o non commercialità dell'ente ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Codice;



N

- per le ODV e per le APS, il numero dei soci o associati cui è riconosciuto il diritto di voto, distinti per: numero di persone fisiche, identificativi di enti non persone fisiche specificando per ognuno se iscritto o meno nella medesima sezione del RUNTS per cui si chiede l'iscrizione; il numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa; il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell'ente; il numero dei volontari degli enti aderenti di cui esse si avvalgono;



- l'indirizzo del sito internet, se disponibile.

La pratica telematica predisposta per l'inoltro agli Uffici competenti del RUNTS è sottoposta da parte del sistema informatico a controlli il cui esito è vincolante per l'inoltro della medesima o per l'accettazione da parte dell'Ufficio destinatario.

Per ogni ente deve essere presentata una singola istanza.

Non è ammessa la presentazione di un'istanza multipla per più enti.